ASSOCIAZIONE
RETE ITALIANA LCA

Prot. n 11/2026

Bari, 22 ottobre 2026

Audizione della Rete Italiana LCA presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

Osservazioni e proposte in merito al decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione delle criticità climatiche, l'economia circolare e le bonifiche

1. Premessa

ringrazio la Commissione per aver concesso alla Rete Italiana LCA l'opportunità di contribuire all'esame del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti in materia di istruttorie ambientali, gestione delle criticità climatiche, economia circolare e bonifiche.

L'Associazione Rete Italiana LCA, che ho l'onore di rappresentare in qualità di delegato ai rapporti istituzionali, riunisce realtà del sistema universitario e della ricerca, tra cui le Università di Bari, Chieti-Pescara, Padova e Palermo, il Politecnico di Milano, l'ENEA e il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Reattività Chimica e la Catalisi.

Dal 2006, l'Associazione costituisce un punto di riferimento nazionale per la diffusione e lo sviluppo della metodologia *Life Cycle Assessment* (LCA), promuovendo il confronto tra il mondo accademico, gli enti di ricerca, le istituzioni e gli operatori economici. La sua attività è volta a favorire lo scambio di esperienze applicative, il consolidamento e l'armonizzazione degli strumenti di valutazione della sostenibilità, nonché la formazione e la divulgazione scientifica in ambito nazionale e internazionale.

Il provvedimento in esame affronta questioni di particolare rilevanza per il sistema nazionale di tutela ambientale, intervenendo sui procedimenti autorizzativi, sulla gestione delle criticità ambientali e climatiche, sulla mitigazione del rischio idrogeologico, sull'economia circolare e sul risanamento dei siti contaminati.

Si tratta di ambiti diversi, accomunati da una medesima esigenza: **assicurare che le decisioni pubbliche siano sostenute da valutazioni scientifiche solide, trasparenti e capaci di considerare gli effetti ambientali nel loro complesso.**

È proprio in questa prospettiva che si colloca il contributo della Rete Italiana LCA.

La metodologia LCA consente di valutare i potenziali impatti ambientali associati a prodotti, processi, servizi e organizzazioni, considerando le diverse fasi del loro ciclo di vita. Il suo valore risiede nella capacità di ampliare lo sguardo oltre gli effetti immediati di una singola attività, includendo anche quelli connessi all'estrazione delle materie prime, alla produzione, al trasporto, all'utilizzo, alla manutenzione e alla gestione del fine vita, secondo i confini e le condizioni definiti nello studio.

Si tratta di una prospettiva essenziale per prevenire il cosiddetto *problem shifting*, ossia il trasferimento degli impatti ambientali da una fase del ciclo di vita a un'altra, da una matrice ambientale a un'altra — aria, acqua e suolo — oppure da un contesto territoriale a un altro.

Un intervento può infatti produrre un beneficio sotto un determinato profilo ambientale e, al contempo, generare effetti negativi di altra natura o in altre fasi del processo. La valutazione del solo impatto diretto, pertanto, non sempre consente di individuare la soluzione complessivamente più sostenibile.

La nostra proposta è dunque quella di valorizzare maggiormente la LCA nell'ambito del decreto-legge in esame e, più in generale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il Testo unico ambientale.

L'obiettivo non è introdurre un ulteriore adempimento generalizzato, né sovrapporre nuovi strumenti a quelli già previsti dall'ordinamento. Si tratta, piuttosto, di promuovere l'impiego di una metodologia scientifica riconosciuta, laddove pertinente, per migliorare la qualità delle valutazioni ambientali e rendere più consapevoli e verificabili le scelte tecnologiche e progettuali.

2. L'opportunità di valorizzare la LCA nel Testo unico ambientale

Il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta il principale riferimento normativo nazionale in materia di tutela ambientale. Al suo interno, l'approccio del ciclo di vita trova già riconoscimento in specifiche disposizioni, in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti e della responsabilità estesa del produttore.

L'articolo 178 richiama i principi che devono orientare la gestione dei rifiuti, considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali al fine di ridurre gli impatti complessivi sull'ambiente e sulla salute umana. L'articolo 178-bis, relativo alla responsabilità estesa del produttore, si inserisce a sua volta nel quadro delle misure volte a promuovere una progettazione più sostenibile e una migliore gestione dei prodotti a fine vita.

Questi riferimenti costituiscono una base importante, che potrebbe essere ulteriormente sviluppata attraverso un riconoscimento più esplicito della LCA quale metodologia tecnico-scientifica di supporto alle decisioni ambientali.

L'approccio del ciclo di vita e la metodologia LCA non sono, infatti, concetti perfettamente sovrapponibili: il primo costituisce un principio generale di valutazione, mentre la seconda fornisce un quadro metodologico strutturato per analizzare e confrontare i potenziali impatti ambientali.

Un possibile intervento potrebbe quindi riguardare le disposizioni generali del Testo unico ambientale, prevedendo che, nei casi pertinenti e proporzionatamente alla natura e alla rilevanza degli interventi, le valutazioni delle alternative tecnologiche, progettuali e gestionali possano avvalersi della metodologia LCA, in conformità alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044 e alle altre disposizioni applicabili.

Un simile riconoscimento contribuirebbe a promuovere criteri di valutazione più omogenei, a migliorare la comparabilità delle alternative e a rafforzare la coerenza delle politiche ambientali nei diversi settori di intervento.

3. Articolo 1 – Rafforzamento delle istruttorie ambientali

L'articolo 1 interviene sulla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo modifiche relative alle attività delle commissioni competenti per le valutazioni ambientali e ad alcuni aspetti procedurali e finanziari.

In questo ambito, la metodologia LCA può contribuire a rafforzare la qualità dell'istruttoria, soprattutto nei casi in cui sia necessario confrontare soluzioni tecnologiche o progettuali differenti.

Si pensi, ad esempio, a un progetto industriale che preveda l'impiego di materiali alternativi, differenti tecnologie produttive o diverse modalità di approvvigionamento energetico. In situazioni di questo tipo, la valutazione dei soli impatti diretti potrebbe non essere sufficiente a individuare l'opzione con le migliori prestazioni ambientali complessive.

La LCA consente di effettuare confronti sulla base di criteri metodologici espliciti, considerando le diverse

categorie di impatto ambientale e le fasi del ciclo di vita pertinenti.

La Rete Italiana LCA propone pertanto di promuovere, nei procedimenti di valutazione ambientale relativi agli interventi di maggiore rilevanza e complessità, l'impiego di analisi comparative basate sulla metodologia LCA, quando appropriate rispetto alla tipologia del progetto e alle alternative effettivamente disponibili.

Tali analisi dovrebbero avere una funzione di supporto conoscitivo alle decisioni dell'autorità competente, senza sostituire gli strumenti di valutazione previsti dalla normativa vigente, né determinare automaticamente un aggravio degli oneri amministrativi o un prolungamento dei termini procedimentali.

In questa prospettiva, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle attività istruttorie della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la possibilità di avvalersi di valutazioni LCA comparative per i progetti per i quali tale approfondimento risulti pertinente e proporzionato.

È importante, tuttavia, distinguere tra lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, che rimane disciplinata dalla normativa vigente, e l'eventuale integrazione dell'istruttoria con un'analisi del ciclo di vita. Quest'ultima può arricchire il quadro conoscitivo, ma non costituisce un sostituto della VIA.

Si tratta di un'impostazione coerente anche con l'evoluzione della disciplina dei contratti pubblici. Il decreto legislativo n. 36 del 2023, attraverso le disposizioni sui criteri ambientali minimi e sulla progettazione delle opere pubbliche, attribuisce rilievo alla sostenibilità ambientale e alla considerazione del ciclo di vita.

In particolare, l'articolo 57 disciplina l'inserimento dei criteri ambientali minimi nella documentazione progettuale e di gara, secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Inoltre, nell'ambito della progettazione delle opere pubbliche, l'analisi del ciclo di vita e la valutazione delle emissioni climalteranti possono costituire strumenti utili per confrontare le alternative progettuali e migliorare le prestazioni ambientali delle opere.

Riteniamo quindi opportuno favorire una maggiore coerenza tra valutazioni ambientali, progettazione e affidamento dei contratti pubblici, valorizzando, dove appropriato, metodologie scientifiche comuni e risultati tra loro confrontabili.

4. Articolo 2 – Gestione degli eventi ambientali e climatici

L'articolo 2 istituisce un fondo destinato a sostenere gli investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, nell'ambito delle fattispecie individuate dalla disposizione.

La definizione dei criteri per selezionare gli interventi finanziabili rappresenta un'importante occasione per integrare la valutazione dell'efficacia immediata delle opere con quella delle loro prestazioni ambientali nel tempo.

A parità di efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire, infatti, soluzioni progettuali differenti possono determinare impatti molto diversi in termini di consumo di risorse, emissioni, manutenzione e produzione di rifiuti.

La valutazione delle alternative dovrebbe pertanto considerare, ove pertinente, non soltanto il costo iniziale dell'investimento, ma anche la durata utile delle opere, il fabbisogno di manutenzione, i materiali impiegati, i consumi energetici e gli impatti ambientali associati alle diverse fasi del ciclo di vita.

La LCA può contribuire a fornire un quadro comparativo utile a individuare soluzioni capaci di coniugare efficacia dell'intervento, sostenibilità ambientale e convenienza nel lungo periodo.

Si propone quindi di prevedere, nell'ambito dei criteri di valutazione delle domande di finanziamento, la possibilità di considerare indicatori ambientali basati sul ciclo di vita, in modo proporzionato alla natura e alla dimensione degli interventi.

Tale impostazione consentirebbe di orientare le risorse pubbliche verso soluzioni che non si limitino a rispondere alla criticità contingente, ma contribuiscano anche a ridurre gli impatti ambientali complessivi nel tempo.

5. Articolo 3 – Mitigazione del rischio idrogeologico

L'articolo 3 riguarda le attività di assistenza tecnico-specialistica a supporto dei commissari di Governo impegnati nella realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Anche in questo ambito, la metodologia LCA può offrire un contributo significativo alla valutazione delle alternative progettuali.

Le opere di mitigazione possono prevedere l'impiego di materiali, tecniche costruttive e soluzioni ingegneristiche differenti, con conseguenze diverse in termini di consumo di risorse naturali, trasporti, emissioni, manutenzione e durata delle infrastrutture.

La scelta della soluzione più appropriata deve naturalmente tenere conto, in via prioritaria, della sicurezza, dell'efficacia idraulica e idrogeologica e della resilienza dell'intervento. A questi requisiti possono affiancarsi valutazioni ambientali di ciclo di vita, utili a distinguere tra alternative ugualmente idonee sotto il profilo tecnico e della sicurezza.

La proposta è quindi quella di favorire, nell'ambito delle attività di supporto tecnico-specialistico, l'utilizzo della LCA per il confronto tra soluzioni progettuali alternative, quando le caratteristiche dell'opera e la disponibilità dei dati lo consentano.

In questo modo, la sostenibilità ambientale potrebbe essere integrata in maniera più sistematica nella progettazione degli interventi, senza compromettere la tempestività delle azioni necessarie alla riduzione del rischio per le persone e i territori.

6. Articolo 4 – Economia circolare e valutazione dei benefici ambientali effettivi

L'articolo 4 rappresenta uno degli ambiti di maggiore interesse per l'applicazione della metodologia LCA, in quanto interviene su disposizioni riguardanti l'economia circolare e la gestione dei rifiuti, comprese quelle relative al combustibile solido secondario.

La transizione verso un'economia circolare costituisce una componente essenziale delle politiche ambientali. Tuttavia, l'aumento dei quantitativi di materiali recuperati o reimmessi nei cicli produttivi non coincide necessariamente, in ogni circostanza, con una riduzione proporzionale degli impatti ambientali.

La circolarità è uno strumento per ridurre il consumo di risorse primarie, limitare la produzione di rifiuti e contenere le pressioni sugli ecosistemi. Il beneficio ambientale effettivo deve però essere valutato considerando le caratteristiche dei processi, le risorse necessarie, i trasporti, i trattamenti e le alternative realisticamente sostituite.

La LCA permette di analizzare questi aspetti attraverso confronti basati su scenari coerenti e su una funzione di riferimento comune, evitando che la valutazione si limiti a singoli indicatori o a una sola fase del processo.

6.1. CSS-combustibile

La disciplina relativa all'impiego del CSS-combustibile costituisce un caso particolarmente significativo.

Il provvedimento introduce semplificazioni per determinati interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile. Tali interventi possono contribuire alla valorizzazione energetica di specifiche frazioni residuali dei rifiuti e, in determinate condizioni, alla riduzione del ricorso ai combustibili fossili convenzionali.

La valutazione del beneficio ambientale richiede un confronto tra scenari alternativi che tenga conto non soltanto delle emissioni dirette dell'impianto utilizzatore, ma anche degli impatti associati alla produzione e al trattamento del CSS, ai trasporti, ai consumi energetici e alla gestione alternativa dei rifiuti di origine.

È inoltre importante esplicitare le ipotesi utilizzate per attribuire eventuali crediti ambientali assicurando coerenza tra gli scenari confrontati.

La metodologia LCA consente di valutare in maniera trasparente tali elementi e di verificare in quali condizioni la sostituzione dei combustibili produca un beneficio ambientale netto.

Si propone pertanto di valutare l'integrazione della documentazione tecnica relativa agli interventi di sostituzione dei combustibili con analisi comparative di ciclo di vita, nei casi in cui siano necessarie per verificare l'effettiva entità dei benefici ambientali attesi.

L'obiettivo non è assumere a priori che l'impiego del CSS determini sempre un miglioramento ambientale, né escluderne i possibili benefici, ma disporre di elementi oggettivi per valutarli sulla base delle caratteristiche degli impianti e degli scenari di riferimento.

6.2. Terre e rocce da scavo e recupero dei materiali

La metodologia LCA può contribuire anche alla valutazione delle diverse modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di qualificazione, riutilizzo, recupero e gestione dei materiali.

Il riutilizzo in sito, il recupero mediante trattamenti e il conferimento presso impianti autorizzati possono presentare profili ambientali differenti, in funzione delle caratteristiche dei materiali, delle distanze di trasporto, dei trattamenti necessari e degli impieghi alternativi possibili.

Una valutazione limitata alla riduzione dei quantitativi conferiti in discarica o all'aumento dei materiali recuperati potrebbe non essere sufficiente a individuare l'opzione complessivamente più vantaggiosa.

Occorre considerare anche il consumo di risorse naturali, i fabbisogni energetici, le emissioni derivanti dai trasporti, gli impatti dei trattamenti e le eventuali necessità di approvvigionamento di materiali vergini negli scenari alternativi.

La LCA può quindi fornire un supporto tecnico alla scelta tra le diverse opzioni di gestione, contribuendo a individuare le soluzioni che garantiscano il miglior equilibrio tra tutela ambientale, fattibilità tecnica e uso efficiente delle risorse.

6.3. Responsabilità estesa del produttore e filiere degli imballaggi

Un ulteriore ambito di applicazione riguarda la responsabilità estesa del produttore e, in particolare, le filiere

degli imballaggi.

Gli indicatori relativi alla raccolta differenziata, al recupero e al riciclaggio sono fondamentali per misurare i risultati delle politiche di gestione dei rifiuti. Tuttavia, non esauriscono la valutazione delle prestazioni ambientali complessive di un sistema di imballaggio.

La scelta tra materiali differenti dovrebbe tenere conto della funzione svolta dall'imballaggio, delle quantità di materiale necessarie, delle prestazioni di conservazione e protezione del prodotto, della *shelf life* del prodotto, della prevenzione degli sprechi e delle condizioni effettive di raccolta, selezione, riciclaggio e trattamento a fine vita.

Un materiale caratterizzato da una maggiore riciclabilità teorica, ad esempio, non determina necessariamente il miglior risultato ambientale in ogni applicazione. Analogamente, la sostituzione di un materiale con un altro deve essere valutata considerando anche le eventuali variazioni di peso, volume, durata e prestazione funzionale.

La metodologia LCA consente di confrontare le alternative a parità di funzione svolta e di verificare i benefici associati alle diverse soluzioni, considerando le condizioni reali o ragionevolmente rappresentative delle filiere.

Si propone pertanto di valorizzare l'impiego della LCA nella definizione e nella verifica delle strategie ambientali delle filiere sottoposte a responsabilità estesa del produttore, in modo da integrare gli indicatori di circolarità con la misurazione dei benefici ambientali effettivamente conseguiti.

7. Articolo 5 – Bonifiche e risanamento ambientale

L'articolo 5 introduce disposizioni relative alle bonifiche e agli interventi nell'area denominata Terra dei fuochi.

La bonifica dei siti contaminati rappresenta una priorità per la tutela della salute umana, degli ecosistemi e della qualità delle matrici ambientali. In questo contesto, la scelta delle tecnologie di intervento deve essere innanzitutto orientata al conseguimento degli obiettivi di risanamento e alla riduzione dei rischi connessi alla contaminazione.

È tuttavia importante considerare che anche le operazioni di bonifica possono generare impatti ambientali significativi.

L'escavazione dei terreni, il trasporto dei materiali, i trattamenti chimici e fisici, i consumi energetici e la produzione di rifiuti secondari possono incidere sul bilancio ambientale complessivo dell'intervento. Inoltre, tecnologie differenti possono conseguire obiettivi di risanamento equivalenti attraverso processi caratterizzati da fabbisogni di risorse e impatti diversi.

La LCA può contribuire a confrontare le alternative tecnicamente idonee, considerando l'insieme degli impatti associati alle operazioni di bonifica e alle successive fasi di gestione dei materiali.

Tale approccio può risultare particolarmente utile nel confronto tra interventi di escavazione e trattamento fuori sito, trattamenti in situ o altre tecnologie di risanamento, laddove applicabili e compatibili con le caratteristiche della contaminazione.

La valutazione del ciclo di vita non deve in alcun modo ritardare o compromettere gli interventi necessari a proteggere la salute e l'ambiente. Può invece costituire uno strumento complementare per individuare, tra le

soluzioni che assicurano un adeguato livello di risanamento, quelle caratterizzate da minori impatti ambientali complessivi.

La proposta è quindi quella di favorire l'impiego di valutazioni LCA comparative nella progettazione degli interventi di bonifica più rilevanti o complessi, quando ciò sia tecnicamente appropriato e compatibile con le esigenze di urgenza e sicurezza.

8. Condizioni per un'applicazione efficace della metodologia LCA

Affinché la LCA possa contribuire concretamente al miglioramento delle politiche ambientali, è necessario accompagnarne il riconoscimento normativo con strumenti operativi adeguati.

La metodologia, infatti, produce risultati utili e confrontabili quando viene applicata secondo criteri rigorosi, con obiettivi e confini dello studio espliciti, dati sufficientemente rappresentativi e ipotesi coerenti con le finalità della valutazione.

A questo scopo, la Rete Italiana LCA ritiene opportuno promuovere tre linee di intervento.

In primo luogo, la predisposizione di linee guida tecniche nazionali.

Sarebbe utile elaborare indirizzi applicativi per l'impiego della LCA nei principali ambiti disciplinati dal Testo unico ambientale, con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, del sistema universitario, degli enti di ricerca e della comunità scientifica specializzata.

Tali linee guida potrebbero definire criteri comuni per il confronto tra alternative, indicazioni sui dati da utilizzare, modalità di rendicontazione dei risultati e requisiti di trasparenza e qualità metodologica, tenendo conto delle norme tecniche e della disciplina europea applicabile.

In secondo luogo, il potenziamento della Banca Dati Italiana di LCA.

La disponibilità di dati ambientali affidabili, aggiornati, rappresentativi del contesto nazionale e accessibili secondo modalità appropriate costituisce una condizione essenziale per diffondere l'applicazione della metodologia.

Il rafforzamento della Banca Dati Italiana di LCA potrebbe favorire la qualità e la comparabilità degli studi, ridurre le duplicazioni delle attività di raccolta dei dati e agevolare l'utilizzo della metodologia da parte delle amministrazioni pubbliche, delle imprese e dei progettisti.

Sarebbe inoltre opportuno promuovere, ove possibile, l'interoperabilità con le banche dati e gli strumenti europei pertinenti.

In terzo luogo, la formazione e il rafforzamento delle competenze tecniche.

L'introduzione di valutazioni basate sul ciclo di vita richiede competenze specifiche nella definizione degli obiettivi, nella selezione dei dati, nell'interpretazione dei risultati e nel confronto tra scenari.

Investire nella formazione del personale delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti nei procedimenti ambientali consentirebbe di utilizzare questi strumenti in modo proporzionato, efficace e coerente, evitando applicazioni meramente formali o risultati difficilmente confrontabili.

La Rete Italiana LCA conferma la propria disponibilità a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze

scientifiche e istituzionali, alla definizione di indirizzi metodologici, alla diffusione delle buone pratiche e allo sviluppo delle competenze necessarie.

9. Conclusioni

Signor Presidente, Onorevoli Deputate e Deputati,

il decreto-legge in esame rappresenta un'occasione importante per rafforzare il rapporto tra conoscenza scientifica, qualità della regolazione e decisione pubblica.

Le sfide della transizione ecologica richiedono strumenti capaci non soltanto di individuare gli obiettivi ambientali da perseguire, ma anche di misurare i risultati delle diverse opzioni disponibili e di verificarne gli effetti nel tempo.

La metodologia *Life Cycle Assessment* può offrire un contributo concreto in questa direzione, consentendo di confrontare alternative tecnologiche e progettuali, prevenire il trasferimento degli impatti da una fase all'altra e valutare in modo più completo i benefici ambientali delle politiche pubbliche.

Per queste ragioni, la Rete Italiana LCA invita la Commissione a valutare l'opportunità di:

- valorizzare espressamente la metodologia LCA nel Testo unico ambientale, quale strumento tecnico-scientifico di supporto alle decisioni, nei casi pertinenti;
- promuovere l'impiego di valutazioni comparative di ciclo di vita nei procedimenti ambientali relativi agli interventi di maggiore rilevanza, nel rispetto delle competenze delle autorità e dei tempi procedimentali;
- integrare, ove appropriato, indicatori ambientali basati sul ciclo di vita nei criteri di selezione degli investimenti pubblici e nella valutazione delle alternative progettuali;
- favorire l'impiego della LCA nella verifica dei benefici ambientali effettivi degli interventi in materia di economia circolare, recupero dei materiali e bonifiche;
- sostenere la predisposizione di linee guida nazionali, il potenziamento della Banca Dati Italiana di LCA e la formazione delle competenze tecniche necessarie.

Riteniamo che queste proposte possano contribuire a migliorare la qualità delle valutazioni ambientali senza introdurre automatismi o appesantimenti procedurali generalizzati, promuovendo invece un impiego mirato, proporzionato e scientificamente fondato degli strumenti disponibili.

La transizione ecologica, per essere efficace, deve tradursi in risultati verificabili. Non è sufficiente perseguire una maggiore circolarità, promuovere una tecnologia o realizzare un intervento: occorre anche valutarne gli effetti ambientali complessivi, confrontarli con le alternative e verificare in quali condizioni i benefici attesi si concretizzino.

La transizione ecologica deve essere non soltanto dichiarata, ma misurata. La metodologia LCA rappresenta uno degli strumenti fondamentali per tale obiettivo, essa è, infatti, la metrica quantitativa per la misurazione della sostenibilità di prodotti, processi, servizi e organizzazioni.

Ringrazio il Presidente e tutti gli Onorevoli Deputati per l'attenzione e confermo la disponibilità della Rete Italiana LCA a fornire il proprio contributo scientifico e tecnico al percorso di miglioramento della legislazione ambientale.

ASSOCIAZIONE
RETE ITALIANA LCA

Prof. Bruno Notarnicola

Delegato del Presidente della Rete Italiana di LCA ai Rapporto con le Istituzioni

BRUNO
NOTARNICOLA
25.10.2026
12:38:27
GMT+02:00

ASSOCIAZIONE
RETE ITALIANA LCA

ALLEGATO – PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL D.L. N. 177/2026

A.C. 3133 – Proposte di integrazione della metodologia Life Cycle Assessment

Le seguenti formulazioni costituiscono proposte di lavoro da sottoporre alla verifica degli uffici legislativi, con particolare riferimento al coordinamento con il testo del decreto, all'ammissibilità e agli eventuali effetti finanziari.

Emendamento n. 1 – Analisi del ciclo di vita nelle istruttorie ambientali

Articolo 1 – Comma aggiuntivo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle istruttorie relative ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, l'analisi delle alternative progettuali può essere integrata, ove pertinente in relazione alla tipologia e alla rilevanza dell'intervento, mediante valutazioni comparative basate sull'approccio del ciclo di vita, in conformità alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044. Tali valutazioni costituiscono elementi conoscitivi di supporto alle decisioni dell'autorità competente, senza sostituire le valutazioni degli impatti territoriali, ambientali e sanitari previste dalla normativa vigente e senza comportare la sospensione o il prolungamento dei termini procedimentali».

Motivazione tecnico-scientifica

L'analisi del ciclo di vita può contribuire al confronto delle alternative progettuali e tecnologiche, integrando le informazioni disponibili nell'ambito delle istruttorie ambientali.

La proposta mantiene la distinzione tra valutazione degli impatti lungo il ciclo di vita e valutazione degli effetti territoriali e sanitari.

Emendamento n. 2 – Criteri LCA per gli investimenti destinati agli eventi ambientali e climatici

Articolo 2, comma 2, lettera b)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» inserire le seguenti:

«, prevedendo, ove pertinenti e compatibili con la natura e l'urgenza degli interventi, criteri di valutazione comparativa delle soluzioni progettuali basati sull'analisi del ciclo di vita, secondo le norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044, al fine di privilegiare, a parità di efficacia rispetto agli obiettivi dell'intervento, le soluzioni caratterizzate da minori impatti ambientali complessivi».

Motivazione tecnico-scientifica

La metodologia LCA può contribuire alla selezione degli investimenti pubblici, favorendo soluzioni che presentino migliori prestazioni ambientali lungo il ciclo di vita.

L'applicazione proporzionata consente di evitare aggravi procedurali incompatibili con le esigenze di tempestività.

Emendamento n. 3 – Valutazione del ciclo di vita nell'utilizzo del CSS-combustibile

Articolo 4, comma 2, lettera b)

Al comma 2, lettera a), nel capoverso «2», dopo le parole: «corredata da documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo» inserire le seguenti:

«e da una valutazione comparativa degli impatti ambientali connessi alla sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile, condotta secondo l'approccio del ciclo di vita, in conformità alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044. La valutazione è proporzionata alla natura e alla rilevanza dell'intervento e non sostituisce le verifiche relative ai limiti emissivi e alla tutela della salute».

Motivazione tecnico-scientifica

La metodologia LCA può contribuire alla selezione degli investimenti pubblici, favorendo soluzioni che presentino migliori prestazioni ambientali lungo il ciclo di vita.

L'applicazione proporzionata consente di evitare aggravi procedurali incompatibili con le esigenze di tempestività.

Emendamento n. 4 –

Articolo 4, comma 2, lettera b)

Al comma 2, lettera b), nel capoverso «3», dopo le parole: «almeno quarantacinque giorni prima della realizzazione dell'intervento» inserire le seguenti:

«La comunicazione è corredata da una valutazione comparativa, proporzionata alla natura dell'intervento, dei potenziali impatti e benefici ambientali associati all'utilizzo del CSS-combustibile rispetto ai combustibili tradizionali, effettuata secondo l'approccio del ciclo di vita e in conformità alle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044, ferma restando la necessità del rispetto dei limiti emissivi e delle disposizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria».

Motivazione tecnico-scientifica

L'analisi del ciclo di vita può contribuire al confronto delle alternative progettuali e tecnologiche, integrando le informazioni disponibili nell'ambito delle istruttorie ambientali.

La proposta mantiene la distinzione tra valutazione degli impatti lungo il ciclo di vita e valutazione degli effetti territoriali e sanitari.

Emendamento n. 5 – Analisi del ciclo di vita negli interventi di bonifica della Terra dei fuochi

Articolo 5 – Comma aggiuntivo

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nell'ambito degli interventi di risanamento e bonifica finanziati ai sensi del comma 3, la valutazione delle alternative tecnologiche e gestionali può essere integrata, ove compatibile con le esigenze di tempestività degli interventi, mediante l'analisi comparativa dei potenziali impatti ambientali lungo il ciclo di vita, secondo le norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044. Tale analisi è finalizzata a individuare, tra le soluzioni tecnicamente idonee al conseguimento degli obiettivi di bonifica, quelle caratterizzate da minori impatti ambientali complessivi, ferma restando la priorità della tutela della salute umana, della sicurezza e del raggiungimento degli obiettivi di risanamento previsti dalla normativa vigente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Motivazione tecnico-scientifica

L'impiego della metodologia LCA può contribuire a confrontare gli impatti ambientali associati alle diverse tecnologie di bonifica.

La proposta non modifica gli obiettivi di risanamento né le valutazioni di rischio previste dalla normativa, ma introduce uno strumento aggiuntivo di supporto alle scelte tecnologiche.